



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Direzione H. Affidabilità e audit
H.5 Affidabilità e audit finanziario

Bruxelles,
agri.h.5(2022)6753000

LINEA DIRETTRICE N. 4

**LINEE DIRETTRICI PER LA VERIFICA DI CERTIFICAZIONE DEI CONTI
DEL FEAGA/FEASR – ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

LA DICHIARAZIONE DI GESTIONE

SOMMARIO

1.	CONTESTO.....	3
1.1.	Basi legislative	3
1.2.	Tempistica.....	4
1.3.	Firma	4
1.4.	Trasmissione e formato	4
1.5.	Testo della dichiarazione di gestione	4
2.	BASE DELLA DICHIARAZIONE DI GESTIONE	5
3.	RISERVE.....	7
3.1.	Specifiche generali	7
3.2.	Aspetti qualitativi	7
3.3.	Aspetti quantitativi	8
3.4.	Misure correttive	9
4.	MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE RISERVE	9
5.	INDICAZIONI SUPPLEMENTARI	10
ALLEGATO N. I: ANALISI DELLE STATISTICHE DI CONTROLLO PER REGIME/MISURA		11
ALLEGATO N. II: ANALISI DEI TASSI DI ERRORE PER POPOLAZIONE		16
ALLEGATO N. III: SINTESI ANNUALE DELLE RELAZIONI FINALI DI AUDIT E DEI CONTROLLI EFFETTUATI		18
ALLEGATO N. IV: RISERVE E VERIFICA DEI PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEI PIANI D'AZIONE		19
ANNEX NO V: DOCUMENTI E ATTIVITÀ CHE SONO ALLA BASE DELLA DICHIARAZIONE DI GESTIONE		20

Oggetto

Il presente documento è inteso a fornire orientamenti sulla dichiarazione di gestione rilasciata dal direttore di ciascun organismo pagatore ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014². Esso contiene le disposizioni normative applicabili e le raccomandazioni formulate dai servizi della Commissione affinché la dichiarazione di gestione sia redatta in base a criteri uniformi.

Il presente documento è di natura puramente raccomandatoria e non mette in questione la competenza del direttore dell'organismo pagatore per la stesura della dichiarazione di gestione e, in particolare, per la decisione di apporvi riserve.

1. CONTESTO

1.1. Basi legislative

Secondo il disposto dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti, corredati da una dichiarazione di gestione firmata dal responsabile di ciascun organismo pagatore.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, la dichiarazione di gestione deve essere redatta secondo il modello riportato nell'allegato I dello stesso regolamento. Può essere corredata di riserve finalizzate a quantificare l'impatto finanziario potenziale. In questo caso deve contenere un piano d'azione con interventi correttivi e un dettagliato calendario di attuazione.

La dichiarazione di gestione si fonda su un'effettiva supervisione del sistema di gestione e di controllo utilizzato nel corso dell'anno. Il parere dell'organismo di certificazione sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, nonché sul corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e sulla legittimità e regolarità delle spese, deve indicare inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.

A causa della pandemia di COVID-19, la Commissione, con i regolamenti (UE) 2021/725 e 2022/1216, ha adottato diverse misure di deroga/flessibilità per gli organismi pagatori in relazione ai controlli amministrativi e in loco. Anche se tali regolamenti dovrebbero consentire agli Stati membri di evitare ritardi nelle misure di controllo e nel trattamento delle domande di aiuto, e pertanto evitare ritardi nei pagamenti ai beneficiari per gli anni 2021 e 2022, le misure di flessibilità non dovrebbero al contempo impedire la sana gestione finanziaria né il requisito di un sufficiente livello di garanzia. Di conseguenza, gli Stati membri che si avvalgono di tali deroghe sono responsabili dell'adozione di tutte le misure necessarie per garantire che siano evitati i pagamenti in eccesso e che sia sollecitamente avviata la procedura di recupero delle somme indebitamente percepite.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

² GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59.

L'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/725 e l'articolo 12 del regolamento (UE) 2022/1216 stabiliscono che i provvedimenti adeguati da adottare in caso di possibili pagamenti in eccesso in relazione all'uso delle deroghe dovrebbe essere disciplinato dalla dichiarazione di gestione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per gli esercizi finanziari di cui al rispettivo articolo di ciascun regolamento.

1.2. Tempistica

Conformemente all'articolo 30 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, il documento è trasmesso alla Commissione entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla fine dell'esercizio considerato.

1.3. Firma

La dichiarazione di gestione e le eventuali riserve sono firmate dal direttore dell'organismo pagatore, che non dovrebbe delegare tale funzione. È necessaria solo la firma del direttore dell'organismo pagatore (non occorre che le diverse parti della dichiarazione di gestione siano firmate dai rispettivi responsabili nell'ambito dell'organismo pagatore). Se il direttore dell'organismo pagatore è cambiato durante o dopo l'esercizio finanziario, la dichiarazione di gestione dovrebbe essere firmata unicamente dalla persona che ricopre la carica di direttore dell'organismo pagatore alla data della firma della dichiarazione di gestione, prevista il 15 febbraio.

1.4. Trasmissione e formato

La dichiarazione di gestione dovrebbe essere denominata "MD_PAXY.*" dove PAXY indica il codice dell'organismo pagatore dello Stato membro (ad esempio MS01). Il documento dovrebbe comprendere, oltre alla dichiarazione di gestione, anche l'allegato I "Analisi delle statistiche di controllo per regime/misura", l'allegato II "Analisi dei tassi di errore per popolazione", l'allegato III "Sintesi annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati", l'allegato IV "Riserve e controllo dei progressi compiuti nell'attuazione dei piani d'azione" e l'allegato V "Documenti e attività che sono alla base della dichiarazione di gestione". Esso dovrebbe essere caricato direttamente in formato elettronico nel sistema di scambio dei dati da utilizzare per il presente esercizio di liquidazione (SFC2014).

1.5. Testo della dichiarazione di gestione

DICHIARAZIONE DI GESTIONE

(Articolo 3)

Io sottoscritto/a ..., direttore/direttrice dell'organismo pagatore ..., presento di seguito i conti dell'organismo pagatore da me presieduto relativi all'esercizio finanziario 16/10/xx – 15/10/xx+1.

Sulla base della mia valutazione e delle informazioni di cui dispongo, incluse, fra l'altro, le risultanze dell'operato del servizio di controllo interno, dichiaro quanto segue:

- a mia conoscenza, i conti in questione presentati in formato elettronico forniscono un quadro veritiero, esatto e completo delle spese e delle entrate nell'esercizio finanziario sopra menzionato. In particolare, tutti i debiti, gli anticipi, le garanzie e le scorte a me noti

sono stati registrati nei conti e tutte le entrate riscosse in relazione al FEAGA e al FEASR sono state debitamente accreditate ai fondi pertinenti;

- il sistema da me attuato fornisce ragionevoli garanzie sulla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti nonché sul fatto che l'ammissibilità delle domande e, nel caso dello sviluppo rurale, la procedura di assegnazione degli aiuti sono gestite, verificate e documentate in conformità della normativa dell'Unione.

*Le spese contabilizzate sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nel regolamento (UE) n. 1306/2013. **[Per gli Stati membri che applicano gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento (UE) 2021/725 e/o le disposizioni di cui ai capi I, II e II del regolamento (UE) 2022/1216]** Sono stati evitati pagamenti in eccesso ai beneficiari ed è stata avviata la procedura di recupero delle somme indebitamente percepite sulla base della verifica di tutte le informazioni necessarie.*

Confermo inoltre che sono state predisposte misure antifrode efficaci e proporzionate ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che tengono conto dei rischi individuati.

Quanto precede è tuttavia soggetto alle seguenti riserve:

Confermo infine di non essere a conoscenza di alcuna informazione riservata che potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi economici dell'Unione.

Firma"

Il testo sopra riportato deve essere completato con i seguenti dati:

- cognome e nome del direttore e nome dell'organismo pagatore; nel testo deve figurare unicamente il nome del direttore, che è il solo abilitato a firmare la dichiarazione di gestione;
- l'esercizio finanziario considerato.

2. BASE DELLA DICHIARAZIONE DI GESTIONE

Come indicato sopra, la dichiarazione di gestione si basa sull'effettiva supervisione del sistema di gestione e di controllo messo in atto. Il direttore dell'organismo pagatore provvede a istituire una struttura interna dell'organismo stesso che garantisca che tutte le informazioni pertinenti siano messe a sua disposizione in tempo utile per la stesura della dichiarazione richiesta. Dovranno essere presi in considerazione non soltanto l'operato e le conclusioni del servizio di controllo interno ma anche i contributi di tutti gli altri servizi. Inoltre il direttore dell'organismo pagatore non dovrebbe basare le sue conclusioni per la dichiarazione di gestione esclusivamente sull'attività svolta dall'organismo di certificazione a norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione; egli dovrà tuttavia tener conto delle eventuali risultanze comunicate nel corso dell'attività svolta dall'organismo di certificazione. In particolare, i provvedimenti adottati dall'organismo pagatore nonché la conclusione dell'organismo di

certificazione per gli esercizi precedenti costituiscono una valida fonte di informazioni per la preparazione della dichiarazione di gestione.

Nell'ambito del sistema globale di gestione e di controllo delle spese agricole e con riguardo all'affidabilità che ne può derivare in merito alla legalità e regolarità delle transazioni, è essenziale che il direttore renda nota la base su cui ha redatto la dichiarazione di gestione. Ciascuna dichiarazione di gestione dovrebbe pertanto essere corredata dell'elenco di cui all'allegato V, che informa dei documenti e dell'attività svolta su cui si fonda la dichiarazione stessa. Tale elenco dovrebbe limitarsi a una descrizione sommaria del tema del rispettivo documento. Non dovrebbe comprendere un riassunto del contenuto del documento e il documento stesso non potrà essere allegato alla dichiarazione di gestione. Informazioni analoghe sul lavoro eseguito dal direttore dell'organismo pagatore dovrebbero essere fornite prima della firma della dichiarazione.

Il direttore dell'organismo pagatore è tenuto inoltre a completare le tabelle di cui agli allegati I e II e fornire un'analisi delle statistiche di controllo (compresi tutti i controlli di secondo livello³) che devono essere comunicate alla Commissione⁴ e un'analisi dei tassi di errore a livello di popolazione. In un numero limitato di casi, definiti nell'allegato II della presente linea direttrice, ci si aspettano ulteriori spiegazioni.

L'allegato III della dichiarazione di gestione deve includere una sintesi annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati nell'esercizio cui la dichiarazione di gestione si riferisce. A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato il soggetto incaricato dell'organismo pagatore riconosciuto redige una sintesi annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, compresa un'analisi della natura e della portata degli errori e delle debolezze individuati nei sistemi, nonché le azioni correttive da intraprendere o pianificate. La medesima sintesi è menzionata all'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del suddetto regolamento. Le relazioni finali dei seguenti organismi dovranno essere considerate una fonte di informazioni per l'allegato III: la Corte dei conti europea; la Commissione europea; l'organismo di certificazione; il servizio di audit interno dell'organismo pagatore; l'autorità competente; altri organismi di audit nazionali ecc.⁵ Le informazioni fornite devono essere limitate alle principali risultanze e carenze.

Le relazioni di gestione annuali dell'organismo pagatore, che riepilogano i risultati dei controlli in loco per regime/misura, potrebbero essere parimenti utilizzate come fonte di informazioni per la stesura della sintesi di cui all'allegato III. Tuttavia, qualora le principali carenze e la portata delle debolezze riscontrate sulla base dei controlli in loco siano già comprese nell'allegato II della dichiarazione di gestione e le azioni correttive siano già illustrate, non occorre includere tali informazioni nell'allegato III. Gli organismi pagatori

³ Per esempio, controlli effettuati e/o rieseguiti dal servizio di controllo interno dell'organismo pagatore.

⁴ L'analisi delle statistiche di controllo dovrebbe includere tutti i regimi/misure liquidati nel corso dell'esercizio. Pertanto essa non deve limitarsi alle statistiche da fornire entro il 15 luglio di ogni anno a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 809/2014. Devono essere prese in considerazione anche le corrispondenti disposizioni delle modalità di applicazione relative alle misure di mercato - ad esempio l'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento 1150/2016. Inoltre è necessario tenere conto del sistema di rendicontazione interno, a prescindere dal fatto che esistano o no statistiche ufficiali di controllo da inviare alla DG AGRI.

⁵ Ad esempio la lettera contenente le conclusioni della Commissione deve essere considerata una relazione finale.

sono tenuti a includere nell'allegato III le informazioni relative alle principali carenze emerse nell'ambito dei controlli in loco soltanto laddove tali informazioni non siano già state fornite nell'allegato II.

3. RISERVE

3.1. Specifiche generali

Come già osservato sopra, incombe al solo direttore dell'organismo pagatore definire e rendere noti i criteri che fondano la sua decisione di esprimere o meno riserve nella dichiarazione di gestione.

Tuttavia si dovrebbero formulare riserve in presenza di gravi carenze del sistema di controllo nazionale, basate su lacune rilevate dai sistemi di sorveglianza dell'organismo pagatore o sugli audit della Commissione o della Corte dei conti, ove tali carenze rendano il rischio significativo. Si è in presenza di gravi carenze quando ricorrono **tutte tre le condizioni che seguono:**

- l'esame degli aspetti qualitativi evidenzia gravi carenze del sistema di controllo nazionale (cfr. punto 3.2) e
- si stima che l'ammontare dell'indebitato sia superiore al 2 % del totale dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio considerato in qualsiasi delle popolazioni elencate al punto 3.3 e
- non è stato possibile attenuare l'impatto delle carenze con interventi correttivi (cfr. punto 3.4).

Se, alla fine dell'esercizio finanziario, il direttore di un organismo pagatore prevede di dover esprimere una riserva, questi è pregato di comunicare le proprie intenzioni alla Commissione già all'inizio del novembre successivo alla fine dell'esercizio finanziario in questione. I servizi della Commissione forniranno quindi ulteriori orientamenti e organizzeranno uno scambio di opinioni con l'organismo pagatore in questione. Tali orientamenti e scambi non influiscono tuttavia in alcun modo sulla competenza esclusiva del direttore per la decisione di esprimere riserve nella dichiarazione di gestione.

Quando è formulata una riserva, il direttore è tenuto a preparare un piano d'azione per porre rimedio alle lacune che hanno condotto alla formulazione della riserva, indicando la data prevista per l'attuazione degli interventi correttivi. I piani d'azione elaborati in relazione alle riserve formulate dal direttore e alle riserve della relazione annuale di attività della DG AGRI devono essere riportati nell'allegato IV della dichiarazione di gestione, che deve inoltre contenere informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione della misura correttiva e su eventuali possibili ritardi.

3.2. Aspetti qualitativi

Si dovrebbe formulare una riserva qualora si riscontrino gravi carenze nel sistema di controllo nazionale. Si ritiene che esistano gravi carenze quando una o più componenti essenziali del sistema mancano o non funzionano correttamente. Le componenti di cui

tener conto in proposito sono sia i requisiti generali per il riconoscimento dell'organismo pagatore, sia quelli specifici prescritti dalla normativa settoriale⁶.

Nel valutare la gravità delle carenze occorre tenere conto dei seguenti fattori:

- il numero delle carenze constatate;
- la loro durata;
- particolari fattori che accrescono il rischio di reputazione per l'organismo pagatore;
- eventuali misure compensative a livello di organismo pagatore, atte a ridurre efficacemente il rischio individuato.

3.3. Aspetti quantitativi

Si dovrebbe formulare una riserva se l'ammontare dell'indebitito è stimato superiore al 2 %⁷ del totale dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio considerato in una qualsiasi delle seguenti popolazioni, di cui al punto 6.7.2 della linea direttrice 2⁸:

- (1) regimi FEAGA contemplati dal SIGC, cioè i regimi di sostegno a carico del FEAGA di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come previsto dall'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- (2) regimi FEAGA non contemplati dal SIGC, cioè qualsiasi altro regime di sostegno a carico del FEAGA;
- (3) regimi FEASR contemplati dal SIGC, cioè i regimi di sostegno a carico del FEASR di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione e all'articolo 2, paragrafo 1, punto 6, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione;
- (4) regimi FEASR non contemplati dal SIGC, cioè i regimi di sostegno a carico del FEASR di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione e i regimi di sostegno a carico del FEASR di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ad esclusione della misura di cui al suddetto punto 3 contemplata dal SIGC.

Le seguenti popolazioni devono inoltre essere considerate separatamente e confrontate con il saldo di chiusura dell'esercizio precedente:

- (5) transazioni inerenti al registro dei debitori,

⁶ Per le componenti essenziali della normativa settoriale si vedano i nuovi orientamenti in materia di rettifiche finanziarie, con particolare riguardo alle parti relative ai controlli essenziali e complementari.

⁷ Il solo fatto di superare la soglia del 2 % non può condurre automaticamente a formulare una riserva. Si devono considerare tutti i criteri indicati nella presente linea direttrice: si deve formulare una riserva solo nei casi in cui esistano, ad esempio, carenze significative in un sistema di controllo e non sia stato possibile contrastarne l'impatto con misure correttive.

⁸ Linea direttrice 2 relativa alla verifica di certificazione annuale.

- (6) operazioni relative ad anticipi/cauzioni e
- (7) operazioni relative ai regimi di aiuto per le scorte.

Si tenga presente che la soglia di significatività del 2 % è puramente indicativa. Il direttore dell'organismo pagatore non è tenuto ad estrarre un apposito campione per prendere la decisione, ma può basarsi su tutte le informazioni utili di cui dispone, come le statistiche di controlli dell'organismo pagatore o l'operato del servizio di controllo interno.

Per quanto riguarda le popolazioni relative alle operazioni inerenti al registro dei debitori (5), si potrà esprimere una riserva se l'importo errato supera il 2 %⁶ del bilancio di chiusura (colonna t della tabella dell'allegato II); per quanto riguarda gli anticipi/cauzioni (6), si può esprimere una riserva se l'importo errato supera il 2 %⁶ del bilancio di chiusura degli anticipi e delle cauzioni, rispettivamente; per quanto riguarda i regimi di aiuto per le scorte (7), si può esprimere una riserva se l'importo errato supera il 2 %⁶ del valore delle scorte circolanti. Questi ultimi tipi di errori sono di solito di natura puramente contabile e potrebbero pertanto essere corretti subito dopo il loro rilevamento.

Si sottolinea che la suddetta soglia del 2 % non è legata al concetto di "errori tollerati".

3.4. Misure correttive

Se si riscontrano carenze, devono essere attuati interventi correttivi in sede di organismo pagatore al fine di contrastarne l'impatto, in particolare per quanto riguarda le popolazioni (5), (6) e (7). Si dovrebbe formulare una riserva se tali interventi correttivi sono inefficienti o inefficaci, ad esempio per mancanza di tempo. Ciò dovrebbe riflettersi anche nella sintesi dei risultati di tutte le ispezioni e di tutti i controlli effettuati in conformità del calendario e delle modalità stabilite nelle specifiche norme settoriali (allegato 3 della dichiarazione di gestione), di cui all'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE RISERVE

Le riserve devono essere formulate nel modo seguente:

- spiegare chiaramente i criteri che motivano la riserva;
- descrivere brevemente la causa (per esempio, in riferimento alle operazioni dell'organismo pagatore, all'esattezza dei dati finanziari, ecc.) e l'impatto potenziale della grave carenza sulla garanzia offerta dalla dichiarazione di gestione;
- quantificare il potenziale impatto finanziario in termini monetari;
- descrivere il piano d'azione recante interventi correttivi e il relativo calendario di attuazione.

Per quanto riguarda la tempistica degli interventi correttivi, se non è possibile ovviare alle carenze prima della successiva dichiarazione di gestione, la riserva dovrà essere ripetuta e si darà un resoconto dei progressi compiuti nel rimediare alle carenze. In casi estremi può succedere che le circostanze non consentano all'organismo pagatore di attestare l'affidabilità richiesta dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione.

5. INDICAZIONI SUPPLEMENTARI

Qualora nella stesura della dichiarazione di gestione siano rilevate carenze che, pur non rispondendo ai criteri che giustificano la formulazione di una riserva, costituiscono, secondo il parere del direttore dell'organismo pagatore, una questione da portare all'attenzione dei servizi della Commissione, il direttore dell'organismo pagatore è invitato a individuarle e descriverle in un documento separato allegato alla dichiarazione di gestione.

ALLEGATO N. I: Analisi delle statistiche di controllo per regime/misura

Si chiede all'organismo pagatore di fornire i seguenti dati riguardanti tutti i regimi/le misure liquidati durante l'esercizio finanziario considerato:

- se esistono dati/statistiche sui controlli ufficiali per il regime/la misura in questione (Sì/No);
- la data delle statistiche/dati di controllo utilizzati come base per la dichiarazione di gestione;
- l'importo totale richiesto (colonna "a");
- l'importo totale oggetto di controlli casuali in loco (colonna "b")⁹;
- importo totale dell'errore prima dell'applicazione di sanzioni in esito ai controlli amministrativi e in loco - da calcolare in base alla differenza tra l'importo richiesto e l'importo cui il beneficiario aveva diritto prima dell'applicazione di sanzioni in esito ai controlli amministrativi e ai controlli in loco in base a un campione aleatorio⁹(colonna "c");
- tasso di errore (in %) nell'esercizio considerato (colonna "d");
- errore in EUR per l'esercizio considerato (colonna "e");

Il totale per popolazione nelle colonne "a", "b", "c" ed "e" dovrebbe essere calcolato come somma.

Nel caso in cui i dati riportati nell'allegato 1 differiscano dai dati/statistiche ufficiali di controllo comunicati alla DG AGRI, l'organismo pagatore dovrebbe inserire al di sotto della tabella spiegazioni in merito alle differenze.

⁹ Se non è disponibile un campione aleatorio, l'analisi deve basarsi su un campione attendibile (da indicare in una nota in calce). I dati/risultati devono essere confrontabili con quelli comunicati alla DG AGRI nelle rispettive statistiche sui controlli.

(1) Popolazione	Dati/statistiche di controllo ufficiali disponibili	Data delle statistiche/dati di controllo utilizzati come base per la dichiarazione di gestione	Importo totale richiesto [EUR]	Importo totale oggetto di controlli in loco (solo quelli casuali se disponibili) [EUR]	Importo totale dell'errore prima dell'applicazione di sanzioni in esito ai controlli amministrativi e ai controlli in loco (solo quelli casuali se disponibili) ¹⁰ [EUR]	Tasso di errore nell'esercizio finanziario 201X [%]	Errore per regime/misura [EUR]
			a	b	c	d=c/b	e=d*a
Regime di pagamento di base/ Regime di pagamento unico							
Pagamento di inverdimento							
Giovani agricoltori							
Regime dei piccoli agricoltori							
.....							
.....							
TOTALE FEAGA – SIGC¹¹							

¹⁰ Somma dell'importo non pagato risultante dai controlli in loco (esclusi gli elementi di sanzione) rispetto alla selezione casuale in loco.

¹¹ regimi di aiuto FEAGA contemplati dal SIGC, cioè i regimi di sostegno a carico del FEAGA di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio come previsto dall'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio).

(1) Popolazione	Dati/statistiche di controllo ufficiali disponibili	Data delle statistiche/dati di controllo utilizzati come base per la dichiarazione di gestione	Importo totale richiesto [EUR]	Importo totale oggetto di controlli in loco (solo quelli casuali se disponibili) [EUR]	Importo totale dell'errore prima dell'applicazione di sanzioni in esito ai controlli amministrativi e ai controlli in loco (solo quelli casuali se disponibili) ¹⁰ [EUR]	Tasso di errore nell'esercizio finanziario 201X [%]	Errore per regime/misura [EUR]
			a	b	c	d=c/b	e=d*a
Programmi operativi del settore ortofrutticolo							
Associazioni di produttori del settore ortofrutticolo				12			
Settore vitivinicolo – ristrutturazione e riconversione							
POSEI (esclusi gli aiuti diretti e altro)							
..... ¹³							
.....							

¹² Se il regime FEAGA - non SIGC non è controllato a caso, è necessario comunicare l'intero importo dei controlli in loco.

Nei casi in cui una misura singola consenta di controllare soltanto una percentuale (campione di fatture) della spesa oggetto di controlli in loco (vino – promozione in paesi terzi, promozione), la presente colonna dovrebbe includere l'intera spesa del progetto (anche le fatture non verificate tramite controlli in loco). Di conseguenza, la colonna C dovrebbe includere l'estrapolazione dell'errore riscontrato nel campione all'intera spesa del progetto.

¹³ Anche le misure di sostegno eccezionali attuate nel corso dell'esercizio finanziario dovrebbero essere comunicate per ciascuna misura, anche se non vi sono statistiche di controllo associate.

(1) Popolazione	Dati/statistiche di controllo ufficiali disponibili	Data delle statistiche/dati di controllo utilizzati come base per la dichiarazione di gestione	Importo totale richiesto [EUR]	Importo totale oggetto di controlli in loco (solo quelli casuali se disponibili) [EUR]	Importo totale dell'errore prima dell'applicazione di sanzioni in esito ai controlli amministrativi e ai controlli in loco (solo quelli casuali se disponibili) ¹⁰ [EUR]	Tasso di errore nell'esercizio finanziario 201X [%]	Errore per regime/misura [EUR]
			a	b	c	d=c/b	e=d*a
.....							
TOTALE FEAGA Non SIGC¹⁴							
Misure agro-climatico-ambientali - Misura 10							
Agricoltura biologica - Misura 11							
.....							
.....							
TOTALE FEASR – SIGC¹⁵							
Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione -							

¹⁴ Regimi di auto a carico del FEAGA non contemplati dal SIGC, cioè qualsiasi altro regime di sostegno a carico del FEAGA.

¹⁵ Regimi di aiuto a carico del FEASR contemplati dal SIGC, cioè sostegno concesso a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 6), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione. A norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il SIGC non si applica alle misure di cui all'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013, né alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto.

(1) Popolazione	Dati/statistiche di controllo ufficiali disponibili	Data delle statistiche/dati di controllo utilizzati come base per la dichiarazione di gestione	Importo totale richiesto [EUR]	Importo totale oggetto di controlli in loco (solo quelli casuali se disponibili) [EUR]	Importo totale dell'errore prima dell'applicazione di sanzioni in esito ai controlli amministrativi e ai controlli in loco (solo quelli casuali se disponibili) ¹⁰ [EUR]	Tasso di errore nell'esercizio finanziario 201X [%]	Errore per regime/misura [EUR]
			a	b	c	d=c/b	e=d*a
Misura 01							
Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole - Misura 02							
.....							
.....							
.....							
TOTALE FEASR Non SIGC¹⁶							

¹⁶ Regimi di aiuto a carico del FEASR non contemplati dal SIGC, cioè i regimi di sostegno a carico del FEASR di cui all'allegato IV del regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ad esclusione della misura di cui al suddetto punto 3 contemplata dal SIGC.

ALLEGATO N. II: **Analisi dei tassi di errore per popolazione**

Il direttore dell'organismo pagatore è invitato a fornire un'analisi dei tassi di errore (compresi tutti i controlli di secondo livello¹⁷), compilando le due tabelle che seguono. L'analisi si articola in due parti:

- 1) valutazione generale della qualità delle statistiche di controllo e
- 2) una rassegna dei tassi di errore calcolati per popolazione come media ponderata (la somma della colonna "e" per popolazione divisa per la somma della colonna "a" per popolazione).

Essa dovrebbe comprendere anche una comparazione con la situazione risultante dal precedente esercizio finanziario (colonna "g"). Nel caso in cui il tasso di errore dell'anno precedente non sia calcolato come media ponderata, esso dovrebbe essere ricalcolato e presentato quest'anno nella tabella a fini di comparazione.

(1) Valutazione generale della qualità delle statistiche dei controlli (compresa la comparazione con la situazione risultante dal precedente esercizio finanziario):

Risultati dei controlli di secondo livello :

Sono richiesti chiarimenti supplementari e un'analisi dei motivi soggiacenti, come pure l'indicazione di tutti gli interventi correttivi messi in atto, solo nei seguenti casi (cfr. spiegazioni nella tabella seguente):

- il tasso di errore a livello di popolazione nell'esercizio finanziario in corso è superiore al 2 %, oppure
- la comparazione con la situazione risultante dal precedente esercizio finanziario mostra che il deterioramento è superiore al 100 % in termini relativi o allo 0,5 % in termini assoluti (classificato come “significativo”) oppure
- il tasso di errore a livello di popolazione nell'esercizio finanziario in corso è implausibilmente basso.

Se il tasso d'errore a livello di popolazione è inferiore al 2% e stabile nel corso degli anni, non occorrono ulteriori analisi.

Devono essere comunicati soltanto i tassi di errore corrispondenti alle popolazioni in relazione alle quali sono state effettuate spese durante l'esercizio finanziario.

¹⁷ Cfr. la nota a piè di pagina 3. Per esempio, controlli effettuati e/o rieseguiti dal servizio di controllo interno dell'organismo pagatore.

(2) Popolazione	Tasso di errore nell'esercizio finanziario 201X [%]	Tasso di errore nell'esercizio finanziario precedente [%]	Per i chiarimenti da fornire per i tre casi sopra definiti si invita a indicare: a) i motivi di ogni deterioramento significativo del tasso di errore: b) gli interventi correttivi che sono stati o che saranno messi in atto a livello di organismo pagatore:
	f=e/a	g	-
FEAGA – SIGC			
FEAGA – non SIGC			
FEASR – SIGC			
FEASR – non SIGC			

ALLEGATO N. III: SINTESI ANNUALE DELLE RELAZIONI FINALI DI AUDIT E DEI CONTROLLI EFFETTUATI

Riferimento all'audit (compreso l'esercizio finanziario considerato, se del caso)	Organismo di audit	Principali risultanze/carenze individuate Portata degli errori e delle debolezze nei sistemi	Analisi e interventi correttivi intrapresi	Calendario di esecuzione

ALLEGATO N. IV: RISERVE E VERIFICA DEI PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEI PIANI D'AZIONE

Riserva	Linea di bilancio e misura interessata	Anno oggetto della prima comunicazione	Data di attuazione prevista	Stato (chiusa/ in corso)	Osservazioni (se l'attuazione degli interventi correttivi è ancora in corso)

ALLEGATO N. V: Documenti e attività che sono alla base della dichiarazione di gestione

(1) Documenti in base ai quali è stata redatta la dichiarazione di gestione
a) Titolo del documento [descrizione sommaria del contenuto]
b) Titolo del documento [descrizione sommaria del contenuto]
c) Titolo del documento [descrizione sommaria del contenuto]
d) ...
(2) Attività in base alla quale è stata redatta la dichiarazione di gestione
a) Attività [descrizione sommaria dell'attività]
b) Attività [descrizione sommaria dell'attività]
c) Attività [descrizione sommaria dell'attività]
d) ...